



**COMUNE DI STEZZANO**  
PROVINCIA DI BERGAMO

**COPIA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Adunanza di Prima Convocazione Seduta

COD.10211

<b>DELIBERAZIONE N° 18</b>	<b>SEDUTA DEL 28-04-2023</b>
<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PUNTUALE - ANNO 2023.</b>	

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale sono stati convocati in seduta i Consiglieri Comunali alle ore 20:30:

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente / Assente</b>	
Simone Tangorra	SINDACO	Presente	
Luigi Bresciani	CONSIGLIERE	Presente	
Laura Rigaldo	CONSIGLIERE	Presente	
Nicola Oberti	CONSIGLIERE	Presente	
Elisabetta Sangaletti	CONSIGLIERE	Presente	
Michael Oberti	CONSIGLIERE	Presente	
Stefania Ferrari	CONSIGLIERE	Assente	
Paola Tondolo	CONSIGLIERE	Presente	
Simone Gotti	CONSIGLIERE	Presente	
Francesco Placenza	CONSIGLIERE	Presente	
Renè Negroni	CONSIGLIERE	Presente	
Emilia Camoni	CONSIGLIERE	Presente	
Giovanni Calabria	CONSIGLIERE	Presente	
Marco Suardi	CONSIGLIERE	Presente	
Luca Montanelli	CONSIGLIERE	Presente	
Marika Pacchiani	CONSIGLIERE	Presente	
Omar Gambirasio	CONSIGLIERE	Presente	
Totale		Presenti 16	Assenti 1

Assessori esterni:

Paolo Crippa	P
--------------	---

Partecipa il Segretario Generale Davide Bellina la quale cura la redazione del presente verbale.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che della discussione degli argomenti posti all'o.d.g. nella presente seduta viene effettuata la registrazione con apposita apparecchiatura; la trascrizione dei verbali, effettuata dalla ditta incaricata, viene inviata a ciascun Consigliere Comunale, nella forma da ciascuno precedentemente indicata.

Illustra l'argomento il Sindaco/Presidente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Autorità n. 363/2021 con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la Determina n. 2/2021 con cui ARERA ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Preso Atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che ai sensi del comma 667 dell'art. 1 della L. 147/2013 “*Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, (...), sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.*”

Dato atto che con propria deliberazione n. 4 del 28.03.2022 è stato individuato la gestione del servizio rifiuti nello schema I il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art.3 dell'Allegato A “TQRIF” della Deliberazione n. 15/2022/R/rif., a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 33 del 28/06/2021, così come modificato con deliberazioni n. 54/2022 e n. 17 in data odierna;

Dato atto che con l'integrazione/modifica apportata al "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) con deliberazione n. 17 in data odierna viene istituita e disciplinata la Tariffa Rifiuti Puntuale (TARIP) di cui al comma 667 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i., a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 27.04.2022, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario pluriennale 2022-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Stezzano e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, ECOSVILUPPO Società Cooperativa O.N.L.U.S., seguendo le linee previste dall'Autorità, utilizzando i criteri previsti dal MTR-2;

Preso atto che il PEF 2022-2025, annualità 2023, ammonta ad € 1.132.929,00, ma che, a tale importo, occorre aggiungere le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARIP, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione, per un totale di €7.167,00;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n.158/1999;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARIP da applicare per l'anno 2023 sulla base del PEF 2022-2025, annualità 2023, approvato con propria deliberazione n. 17/2022;

Ritenuto di attribuire alle utenze domestiche il 51% del costo complessivo ed il restante 49% alle utenze non domestiche;

Visto il regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della L. 160/2019, approvato con deliberazione di CC n. 4/2021;

Dato atto che sull'importo della TARIP viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARIP, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe TARIP dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e il documento unico di Programmazione, approvati rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 51 e 50 del 19.12.2022;

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267 aggiornato al DL 41/2022;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000;

Sentita la discussione, per la quale si rinvia alla registrazione e alla relativa trascrizione del verbale della presente seduta;

Dato atto che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:

- consiglieri presenti n°16
- consiglieri votanti n°16
- consiglieri astenuti nessuno
- voti favorevoli n°16
- voti contrari nessuno

## **DELIBERA**

1. Di approvare per l'anno 2023 le seguenti tariffe TARIP:

### **• UTENZE DOMESTICHE**

	<b>Tariffa utenza <u>DOMESTICA</u></b>	<b>Tariffa fissa</b>	<b>Tariffa Variabile 1</b>	<b>Tariffa Variabile 2 (svuotamenti minimi)</b>
<b>1.1</b>	Un componente	€ 0,15035	€ 24,84023	€ 12,00
<b>1.2</b>	Due componenti	€ 0,17666	€ 56,98641	€ 20,00
<b>1.3</b>	Tre componenti	€ 0,19733	€ 73,26244	€ 24,00
<b>1.4</b>	Quattro componenti	€ 0,21424	€ 89,61965	€ 28,00
<b>1.5</b>	Cinque componenti	€ 0,23116	€ 117,70696	€ 36,00
<b>1.6</b>	Sei o più componenti	€ 0,24431	€ 138,00127	€ 40,00

- gli **svuotamenti minimi** già previsti in tariffa (Tariffa variabile 2) sono i seguenti:

		<b>Volume contenitore</b>	<b>Svuotamenti minimi già previsti in tariffa</b>
<b>1.1</b>	Un componente	40 litri	<b>6</b>
<b>1.2</b>	Due componenti	40 litri	<b>10</b>
<b>1.3</b>	Tre componenti	40 litri	<b>12</b>
<b>1.4</b>	Quattro componenti	40 litri	<b>14</b>
<b>1.5</b>	Cinque componenti	40 litri	<b>18</b>
<b>1.6</b>	Sei o piu' componenti	40 litri	<b>20</b>

- agli **svuotamenti aggiuntivi**, ovvero gli svuotamenti effettivamente rendicontati oltre gli svuotamenti minimi, è applicato un costo €/litro di € 0,05 pertanto il costo di ogni singolo svuotamento aggiuntivo del contenitore di 40 litri assegnato alle utenze domestiche è pari ad € 2,00.

• **UTENZE NON DOMESTICHE**

	<b>Tariffa utenza <u>NON DOMESTICA</u></b>	<b>Tariffa fissa</b>	<b>Tariffa Variabile 1</b>	<b>Tariffa Variabile 2 (svuotamenti minimi)</b>
<b>2.1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,1908	€ 0,5322	€ 160,80
<b>2.2</b>	Cinematografi e teatri	€ 0,1434	€ 0,4067	€ 140,00
<b>2.3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,2449	€ 0,6861	€ 146,80
<b>2.4</b>	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,3650	€ 1,0209	€ 268,00
<b>2.5</b>	Stabilimenti balneari	€ 0,1825	€ 0,5064	€ -
<b>2.6</b>	Esposizioni, autosaloni	€ 0,1633	€ 0,4606	€ 104,00
<b>2.7</b>	Alberghi con ristorante	€ 0,5763	€ 1,6090	€ 1.650,00
<b>2.8</b>	Alberghi senza ristorante	€ 0,4562	€ 1,2676	€ 148,00
<b>2.9</b>	Case di cura e riposo	€ 0,4802	€ 1,3394	€ 4.620,00
<b>2.10</b>	Ospedali	€ 0,5138	€ 1,4391	-
<b>2.11</b>	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,5138	€ 1,4342	€ 109,76
<b>2.12</b>	Banche ed istituti di credito	€ 0,2641	€ 0,7351	€ 43,64
<b>2.13</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,4754	€ 1,3313	€ 92,00
<b>2.14</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,5297	€ 1,4832	€ 48,00
<b>2.15</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,2881	€ 0,8037	€ 84,00
<b>2.16</b>	Banchi di mercato beni durevoli	€ 0,5234	€ 1,4538	-
<b>2.17</b>	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 0,5234	€ 1,4620	€ 74,21
<b>2.18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,3938	€ 1,1042	€ 97,00
<b>2.19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,5234	€ 1,4620	€ 146,67
<b>2.20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,1799	€ 0,5113	€ 211,29
<b>2.21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,2641	€ 0,7351	€ 105,00
<b>2.22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 2,6748	€ 7,4600	€ 317,78
<b>2.23</b>	Mense, birrerie, amburgherie	€ 2,3290	€ 6,4979	€ 208,00
<b>2.24</b>	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,9016	€ 5,2990	€ 275,41
<b>2.25</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,9700	€ 2,7034	€ 414,00
<b>2.26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,7395	€ 2,0582	€ 138,67

2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 3,4431	€ 9,5982	€ 166,40
2.28	Ipermercati di generi misti	€ 0,7491	€ 2,0941	€ 659,58
2.29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 1,6807	€ 4,6880	-
2.30	Discoteche, night club	€ 0,4994	€ 1,3982	€ 104,00

- gli **svuotamenti minimi** già previsti in tariffa (Tariffa variabile 2) sono i seguenti:

	<b>Tariffa utenza <u>NON DOMESTICA</u></b>	<b>Svuotamenti Minimi</b>
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	12
2.2	Cinematografi e teatri	40
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	30
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	20
2.5	Stabilimenti balneari	0
2.6	Esposizioni, autosaloni	52
2.7	Alberghi con ristorante	30
2.8	Alberghi senza ristorante	30
2.9	Case di cura e riposo	12
2.10	Ospedali	0
2.11	Uffici, agenzie, studi professionali	24
2.12	Banche ed istituti di credito	24
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	24
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	24
2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	24
2.16	Banchi di mercato beni durevoli	0
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	30
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20
2.20	Attività industriali con capannoni di produzione	20
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	30
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	52
2.23	Mense, birrerie, amburgherie	52
2.24	Bar, caffè, pasticceria	52
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	52
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	52
2.28	Ipermercati di generi misti	52
2.29	Banchi di mercato genere alimentari	0
2.30	Discoteche, night club	52

- agli **svuotamenti aggiuntivi**, ovvero gli svuotamenti effettivamente rendicontati oltre gli svuotamenti minimi, è applicato un costo €/litro di € 0,05;

#### • **UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

2. Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario 2022-2025, annualità 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17/2022.
3. Di stabilire per l'anno 2023 le seguenti scadenze per il versamento della TARIP:
  - 29 settembre scadenza prima rata;

- 01 dicembre scadenza seconda rata.
4. Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10, lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  5. Di provvedere alla trasmissione ad ARERA ai sensi dell'art. 6 della delibera dell'Autorità n.443/2019/R/RIF.
  6. Di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione.
  7. Di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Successivamente e separatamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione che ha dato il seguente risultato:

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| - consiglieri presenti | n°16    |
| - consiglieri votanti  | n°16    |
| - consiglieri astenuti | nessuno |
| - voti favorevoli      | n°16    |
| - voti contrari        | nessuno |

### **DICHIARA**

il presente atto immediatamente eseguibile.



<b>Proposta di Delibera di Consiglio Comunale</b>
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PUNTUALE - ANNO 2023.

**SETTORE FINANZIARIA E TRIBUTI**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed esperita l'istruttoria di competenza, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sottoscritta Valentina Bonetti, nella sua qualità di responsabile del Settore, esprime per quanto di competenza parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

Stezzano, 13-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Valentina Bonetti

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed esperita l'istruttoria di competenza, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sottoscritta Valentina Bonetti, nella sua qualità di responsabile del Settore Finanziario, esprime per quanto di competenza parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

Stezzano, 13-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Valentina Bonetti

---

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 18/2023**

**Il Presidente**  
f.to Simone Tangorra

**Il Segretario Generale**  
f.to Davide Bellina

**PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - ART. 124 D.LGS. 267/2000 – ART. 32 L.69/2009**

Attesto che la presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal **08-05-2023** al **23-05-2023**

n° **617** reg. pubblicazioni.

**Il Messo Comunale**  
f.to Salvatore Signorelli

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

La presente delibera pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, è stata contestualmente trasmessa ai Capigruppo Consiliari.

**Il Segretario Generale**  
f.to. Davide Bellina

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' - ART. 134, COMMA 3, D.LGS. 267/2000**

La presente delibera, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line, diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.